



***COMUNE DI UGGIANO LA CHIESA***  
**Provincia di LECCE**

**REGOLAMENTO**  
**per la disciplina dell'IMPOSTA**  
**MUNICIPALE PROPRIA**  
**I.M.U.**

**IL PRESENTE REGOLAMENTO:**

- 1) E' stato deliberato dal Consiglio Comunale nella seduta del 05 settembre 2012, con atto n. 24;
- 2) E' stato pubblicato all'Albo Pretorio on line per 15 giorni consecutivi dal 18/09/2012 al 03/10/2012;
- 3) E' stato trasmesso in data 24 settembre 2012 al Ministero dell'Economia e delle Finanze, ai sensi dell'art. 13, comma 15, del D.L. 06/12/2011 n. 201 con le modalità definite con la Circolare MEF del 6 aprile 2012, prot. 5343/2012;

## INDICE

Articolo	DESCRIZIONE
<b>CAPO I – NORME GENERALI</b>	
1	Oggetto del Regolamento, finalità ed ambito di applicazione.
2	Presupposto impositivo.
3	Definizione di abitazione principale, fabbricati ed aree fabbricabili.
4	Soggetti passivi.
5	Soggetto attivo.
6	Base imponibile.
7	Riduzione per i terreni agricoli.
8	Determinazione dell'aliquota e dell'imposta.
9	Detrazione per l'abitazione principale.
10	Assimilazioni.
11	Esenzioni.
12	Quota riservata allo Stato.
13	Versamenti.
14	Dichiarazione.
<b>CAPO II – RAPPORTI CON I CITTADINI</b>	
15	Rapporti con i cittadini.
16	Tutela della buona fede.
17	Conoscenza degli atti.
18	Informazione legislative.
19	Diritto all'accesso.
<b>CAPO III – DISCIPLINA DEI CONTROLLI – RIMBORSI - CONTENZIOSO</b>	
20	Disciplina dei controlli.
21	Accertamento.
22	Riscossione coattiva.
23	Sanzioni ed interessi.
24	Rimborsi.
25	Compensazione d'ufficio.
26	Contenzioso.
<b>CAPO IV – ACCERTAMENTO CON ADESIONE</b>	
27	Accertamento con adesione.
28	Avvio del procedimento per l'accertamento con adesione.
29	Istanza del contribuente.
30	Procedura per l'accertamento con adesione.
31	Atto di accertamento con adesione.
32	Adempimenti successivi.
33	Perfezionamento della definizione.
<b>CAPO V – RAVVEDIMENTO – POTERE DI AUTOTUTELA</b>	
34	Ravvedimento.
35	Potere di autotutela.
<b>CAPO VI – DISPOSIZIONI FINALI – EFFICACIA</b>	
36	Disposizioni finali ed efficacia.
37	Pubblicità del regolamento e degli atti.
38	Rinvio dinamico.

# CAPO I –NORME GENERALI

## Articolo 1

### **OGGETTO DEL REGOLAMENTO, FINALITA' ED AMBITO DI APPLICAZIONE**

1. Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'articolo 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina l'applicazione nel Comune di **UGGIANO LA CHIESA** dell'imposta municipale propria "sperimentale", d'ora in avanti **denominata IMU**, istituita dall'articolo 13 del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, e disciplinata dal citato articolo 13, oltreché dagli articoli 8 e 9 del Decreto Legislativo 14 marzo 2011, n. 23.
2. Il presente regolamento è emanato al fine di disciplinare l'applicazione dell'IMU nel Comune di **UGGIANO LA CHIESA**, assicurandone la gestione secondo i criteri di efficienza, economicità, funzionalità e trasparenza.
3. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge nel tempo vigenti.

## Articolo 2

### **PRESUPPOSTO IMPOSITIVO**

1. Presupposto dell'imposta è il possesso di beni immobili siti nel territorio del Comune, a qualsiasi uso destinati e di qualunque natura, ivi compresi l'abitazione principale e le pertinenze della stessa, nonché i terreni incolti.
2. L'imposta è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso; a tal fine, il mese durante il quale il possesso si è protratto per almeno quindici giorni è computato per intero. A ciascuno degli anni solari corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.

## Articolo 3

### **DEFINIZIONI DI ABITAZIONE PRINCIPALE, FABBRICATI ED AREE FABBRICABILI**

1. Ai fini dell'imposta di cui all'articolo 1 del presente regolamento:
  - a) per "abitazione principale" si intende l'immobile iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni di cui al presente regolamento previste per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano ad un solo immobile;
  - b) per "pertinenze dell'abitazione principale" si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo;
  - c) per "fabbricato" si intende l'unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel catasto edilizio urbano, considerandosi parte integrante del fabbricato l'area occupata dalla costruzione e quella che ne costituisce pertinenza; il fabbricato di nuova costruzione è soggetto all'imposta a partire dalla data di ultimazione dei lavori di costruzione ovvero, se antecedente, dalla data in cui è comunque utilizzato;
  - d) per "area fabbricabile" si intende l'area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi ovvero in base alle possibilità effettive di edificazione determinate secondo i criteri previsti agli effetti dell'indennità di

espropriazione per pubblica utilità. Non sono considerati fabbricabili i terreni posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del Decreto Legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, sui quali persiste l'utilizzazione agro-silvo-pastorale mediante l'esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura e all'allevamento di animali. L'agevolazione è applicabile anche alle ipotesi in cui le persone fisiche, coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali, iscritti nella previdenza agricola, abbiano costituito una società di persone alla quale hanno concesso in affitto o in comodato il terreno di cui mantengono il possesso ma che, in qualità di soci, continuano a coltivare direttamente. Nell'ipotesi in cui il terreno sia posseduto da più soggetti, ma condotto da uno solo, che abbia comunque i requisiti sopra individuati, l'agevolazione di cui alla presente lettera si applica a tutti i comproprietari. In caso di utilizzazione edificatoria dell'area, di demolizione di fabbricato, di interventi di recupero a norma dell'articolo 31, comma 1, lettere c), d) ed e), della legge 5 agosto 1978, n. 457, la base imponibile è costituita dal valore dell'area, la quale è considerata fabbricabile anche in deroga a quanto stabilito dal presente articolo, senza computare il valore del fabbricato in corso d'opera, fino alla data di ultimazione dei lavori di costruzione, ricostruzione o ristrutturazione ovvero, se antecedente, fino alla data in cui il fabbricato costruito, ricostruito o ristrutturato è comunque utilizzato o iscritto in catasto con assegnazione di rendita;

- e) per "terreno agricolo" si intende il terreno adibito all'esercizio delle seguenti attività: coltivazione del fondo, silvicoltura, allevamento di animali e attività connesse<sup>1</sup>.

#### **Articolo 4** **SOGGETTI PASSIVI**

1. Soggetti passivi dell'imposta sono:

- a) il proprietario di fabbricati, aree fabbricabili e terreni a qualsiasi uso destinati, ivi compresi quelli strumentali o alla cui produzione o scambio è diretta l'attività dell'impresa;
- b) il titolare del diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie sugli stessi;
- c) il concessionario, nel caso di concessione di aree demaniali;
- d) il locatario, per gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria. Il locatario è soggetto passivo a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto;
- e) l'ex coniuge assegnatario della casa coniugale, in quanto titolare di un diritto di abitazione.

---

<sup>1</sup> Il secondo e il terzo comma dell'articolo 2135 del codice civile stabiliscono che "Per coltivazione del fondo, per silvicoltura e per allevamento di animali si intendono le attività dirette alla cura e allo sviluppo di un ciclo biologico o di una fase necessaria del ciclo stesso, di carattere vegetale o animale, che utilizzano o possono utilizzare il fondo, il bosco o le acque dolci, salmastre o marine.

Si intendono comunque connesse le attività, esercitate dal medesimo imprenditore agricolo, dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione che abbiano ad oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall'allevamento di animali, nonché le attività dirette alla fornitura di beni o servizi mediante l'utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell'azienda normalmente impiegate nell'attività agricola esercitata, ivi comprese le attività di valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale e forestale, ovvero di ricezione ed ospitalità come definite dalla legge".

**Articolo 5**  
**SOGGETTO ATTIVO**

1. Soggetto attivo dell'imposta è il Comune di UGGIANO LA CHIESA (LE) relativamente agli immobili la cui superficie insiste sul suo territorio.
2. In caso di variazioni delle circoscrizioni territoriali dei Comuni, anche se dipendenti dalla istituzione di nuovi Comuni, si considera soggetto attivo il Comune nell'ambito del cui territorio risultano ubicati gli immobili al 1° gennaio dell'anno cui l'imposta si riferisce, salvo diversa intesa tra gli Enti interessati e fermo rimanendo il divieto di doppia imposizione.

**Articolo 6**  
**BASE IMPONIBILE**

1. La base imponibile dell'imposta è costituita dal valore dell'immobile determinato ai sensi dell'articolo 5, commi 1, 3, 5 e 6 del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e dei commi 4 e 5 dell'articolo 13 del Decreto Legge n. 201 del 2011.
2. Per i fabbricati iscritti in catasto, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare delle rendite risultanti in catasto, vigenti alla data del 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutate al 5 per cento, ai sensi dell'articolo 3, comma 48, della Legge 23 dicembre 1996, n. 662, i seguenti moltiplicatori:
  - a) 160 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale A e nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, con esclusione della categoria catastale A/10;
  - b) 140 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale B e nelle categorie catastali C/3, C/4 e C/5;
  - c) 80 per i fabbricati classificati nelle categorie catastali A/10 e D/5;
  - d) 60 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione dei fabbricati classificati nella categoria catastale D/5; tale moltiplicatore è elevato a 65 a decorrere dal 1° gennaio 2013;
  - e) 55 per i fabbricati classificati nella categoria catastale C/1.
3. Per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, il valore è determinato secondo i criteri di cui al comma 3 dell'articolo 5 del Decreto Legislativo n. 504 del 1992, ai sensi del quale fino all'anno in cui i fabbricati stessi sono iscritti in catasto con attribuzione di rendita, il valore è determinato alla data di inizio di ciascun anno solare ovvero, se successiva, alla data di acquisizione ed è costituito dall'ammontare, al lordo delle quote di ammortamento, che risulta dalle scritture contabili, applicando per ciascun anno di formazione dello stesso, i coefficienti aggiornati ogni anno con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze. In caso di locazione finanziaria il locatore o il locatario possono esperire la procedura di cui al regolamento adottato con decreto del Ministro delle Finanze del 19 aprile 1994, n. 701, con conseguente determinazione del valore del fabbricato sulla base della rendita proposta, a decorrere dalla data di presentazione della stessa. In mancanza di rendita proposta, il valore è determinato sulla base delle scritture contabili del locatore, il quale è obbligato a fornire tempestivamente al locatario tutti i dati necessari per il calcolo.
4. Per i terreni agricoli e per i terreni non coltivati, purché non identificabili con quelli di cui al comma 5 del presente articolo, il valore è costituito da quello ottenuto applicando

all'ammontare del reddito dominicale risultante in catasto, vigente al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutato del 25 per cento, ai sensi dell'articolo 3, comma 51, della Legge n. 662 del 1996, un moltiplicatore pari a 135.

5. Per i terreni agricoli, nonché per quelli non coltivati, posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali, iscritti nella previdenza agricola, il moltiplicatore è pari a 110.
6. Per le aree fabbricabili il valore è costituito da quello venale in comune commercio al 1° gennaio dell'anno di imposizione, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato della vendita di aree aventi analoghe caratteristiche.
7. Ai fini dell'individuazione della base imponibile delle aree fabbricabili il Comune, ai sensi del combinato disposto dell'art. 13, comma 3, del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con Legge 22 dicembre 2011 n. 214, e dell'art. 5, comma 5, del D. Lgs. n. 504 del 30/12/1992, con apposita deliberazione di Giunta Comunale, determina periodicamente, per zone omogenee, i valori venali minimi di riferimento delle stesse al fine della limitazione del potere di accertamento del comune qualora l'imposta sia stata versata sulla base di un valore non inferiore a quello predeterminato, secondo criteri improntati al perseguimento dello scopo di ridurre al massimo l'insorgenza di contenzioso. La determinazione dei valori minimi da parte del Comune non ha natura imperativa, ma è da ritenersi supporto utile ai fini della valutazione.
8. I valori di cui al precedente comma 7 sono stabiliti e potranno essere variati, con apposita deliberazione della Giunta Comunale, su proposta del Responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale, da adottare entro la data di scadenza prevista per l'approvazione del bilancio comunale di previsione, ed entreranno in vigore a decorrere dal 1° gennaio dell'anno di riferimento del medesimo bilancio. In assenza di modifiche si intendono confermati per l'anno successivo.
9. In presenza di perizia di stima ovvero di atto idoneo al trasferimento del diritto di proprietà o altro diritto reale su area edificabile, l'approvazione dei valori minimi non impedisce al comune di procedere al recupero dell'eventuale maggiore imposta calcolata tenuto conto dei nuovi elementi desumibili dai suddetti atti.
10. In caso di utilizzazione edificatoria dell'area, di demolizione del fabbricato, di interventi di recupero a norma dell'articolo 3, comma 1, lettere c), d) e f), del Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, la base imponibile è costituita dal valore dell'area, la quale è considerata fabbricabile anche in deroga a quanto stabilito dall'articolo 2 del Decreto Legislativo n. 504 del 1992, senza computare il valore del fabbricato in corso d'opera, fino alla data di ultimazione dei lavori di costruzione, ricostruzione o ristrutturazione ovvero, se antecedente, fino alla data in cui il fabbricato costruito, ricostruito o ristrutturato è comunque utilizzato.
11. La base imponibile è ridotta del 50 per cento:
  - a) per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'articolo 10 del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;
  - b) per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. L'inagibilità o l'inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del

proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha la facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, rispetto a quanto previsto dal periodo precedente.

12. Ai fini del precedente punto **8. lett. b)**, si specifica che l'inagibilità o inabitabilità di un immobile consiste in un degrado strutturale non superabile con interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, ma con necessità di interventi di ristrutturazione edilizia, restauro e risanamento conservativo, ai sensi dell'articolo 31, comma 1, lettere c) e d), della Legge 5 agosto 1978, n. 457. Si ritengono inabitabili o inagibili i fabbricati che si trovano nelle seguenti condizioni :
- a) strutture orizzontali, solai e tetto compresi, lesionati in modo tale da costituire pericolo a cose o persone, con potenziale rischio di crollo;
  - b) strutture verticali quali muri perimetrali o di confine, lesionati in modo tale da costituire pericolo a cose o persone con potenziale rischio di crollo totale o parziale;
  - c) edifici per i quali è stata emessa ordinanza di demolizione o ripristino;
10. La riduzione d'imposta di cui al precedente punto **8. lett. b)** decorre dalla data di sopravvenuta inagibilità o inabitabilità, che deve essere dichiarata dal proprietario entro 90 giorni. L'ufficio tecnico comunale accerterà e verificherà quanto dichiarato entro i 30 giorni successivi al deposito della dichiarazione al protocollo comunale, confermando le condizioni di fatiscenza dichiarate sulla base delle condizioni di cui alle lettere a), b), c), del precedente comma, o rigettando motivatamente la richiesta.

#### **Articolo 7**

#### **RIDUZIONI PER I TERRENI AGRICOLI**

1. I terreni agricoli posseduti da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del Decreto Legislativo n. 99 del 2004, iscritti nella previdenza agricola, purché dai medesimi condotti, sono soggetti all'imposta limitatamente alla parte di valore eccedente euro 6.000 e con le seguenti riduzioni:
- a) del 70 per cento dell'imposta gravante sulla parte di valore eccedente i predetti euro 6.000 e fino a euro 15.500;
  - b) del 50 per cento dell'imposta gravante sulla parte di valore eccedente euro 15.500 e fino a euro 25.500;
  - c) del 25 per cento dell'imposta gravante sulla parte di valore eccedente euro 25.500 e fino a euro 32.000.
2. Nell'ipotesi in cui il coltivatore diretto o imprenditore agricolo professionale, iscritto nella previdenza agricola, possieda e conduca più terreni, le riduzioni sono calcolate proporzionalmente al valore dei terreni posseduti nei vari Comuni, oltreché rapportate al periodo dell'anno in cui sussistano le condizioni richieste dalla norma, nonché alla quota di possesso. L'agevolazione ha natura soggettiva ed è applicata per intero sull'imponibile calcolato in riferimento alla corrispondente porzione di proprietà del soggetto passivo che coltiva direttamente il fondo. L'agevolazione non è applicabile alle ipotesi in cui il terreno sia concesso in affitto, salvo il caso in cui le persone fisiche, coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali, iscritti nella previdenza agricola, abbiano costituito una società di persone alla quale hanno concesso in affitto o in comodato il terreno di cui mantengono il possesso ma che, in qualità di soci, continuano a coltivare direttamente.

L'agevolazione ha effetto anche ai fini del calcolo della quota d'imposta riservata allo Stato.

### **Articolo 8**

#### **DETERMINAZIONE DELL'ALIQUTA E DELL'IMPOSTA**

1. Ai sensi del comma 12 bis dell'articolo 13 del Decreto Legge n. 201 del 2011, per l'anno 2012, le aliquote stabilite dalla legge possono essere variate, nei limiti previsti, con deliberazione del Consiglio Comunale da adottare entro il 30 settembre 2012, che ha effetto dal 1° gennaio.
2. Ai sensi del comma 13 bis dell'articolo 13 del Decreto Legge n. 201 del 2011, a partire dal 2013, la delibera di approvazione delle aliquote acquista efficacia a decorrere dalla data di pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del Decreto Legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e i suoi effetti retroagiscono al 1° gennaio dell'anno di pubblicazione a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 30 aprile dell'anno al quale la delibera si riferisce. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 30 aprile, le aliquote e le detrazioni deliberate precedentemente si intendono prorogate di anno in anno.

### **Articolo 9**

#### **DETRAZIONE PER L'ABITAZIONE PRINCIPALE**

1. Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, sono detratti euro 200,00, rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione. Tale detrazione è fruita fino a concorrenza dell'ammontare dell'imposta dovuta.
2. Se l'unità immobiliare é adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.
3. Per gli anni 2012 e 2013, la detrazione prevista dal comma 1 è maggiorata di euro 50,00 per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale. L'importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può superare l'importo massimo di euro 400,00 e, dunque, l'importo complessivo della detrazione e della maggiorazione non può essere superiore ad euro 600,00.
4. La maggiorazione deve essere rapportata ai mesi dell'anno nei quali si sono verificate le condizioni richieste dal comma 3 del presente articolo. A tal fine, il mese iniziale e quello finale si computano solo qualora le condizioni medesime si siano verificate e protratte per più di 15 giorni nel corso del mese in questione.
5. Il Comune, con la deliberazione di cui all'articolo 8 del presente regolamento, può disporre l'elevazione dell'importo della detrazione, fino a concorrenza dell'imposta dovuta.
6. La detrazione, senza la maggiorazione prevista per i figli, è applicata anche agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, nonché alle unità immobiliari di proprietà delle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale dai soci assegnatari. Per tali fattispecie non si applicano la riserva della quota di imposta a favore dello Stato prevista dal comma 11 dell'articolo 13 del Decreto Legge n. 201 del 2011, né il comma 17 del medesimo articolo 13.



**Articolo 10**  
**ASSIMILAZIONI**

1. Il Comune considera direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.
2. Il Comune considera, altresì, direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata.
3. Le assimilazioni di cui al presente articolo decorrono **dal 1° gennaio 2013**.

**Articolo 11**  
**ESENZIONI**

1. Sono esenti dall'imposta:
  - a) gli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle Regioni, dalle Province, dal Comune, dalle Comunità montane, dai consorzi fra detti enti, ove non soppressi, dagli Enti del Servizio Sanitario Nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali;
  - b) i fabbricati classificati nelle categorie catastali da E/1 ad E/9;
  - c) i fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all'articolo 5 bis del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, e successive modificazioni;
  - d) i fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto, purché compatibile con le disposizioni degli articoli 8 e 19 della Costituzione della Repubblica Italiana e loro pertinenze;
  - e) i fabbricati di proprietà della Santa Sede indicati negli articoli 13, 14, 15 e 16 del Trattato Lateranense, sottoscritto l'11 febbraio 1929 e reso esecutivo con Legge 27 maggio 1929, n. 810;
  - f) i fabbricati appartenenti agli Stati esteri ed alle organizzazioni internazionali per i quali è prevista l'esenzione dall'imposta locale sul reddito dei fabbricati in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia;
  - g) i terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'articolo 15 della Legge 27 dicembre 1977, n. 984 (*il Comune di UGGIANO LA CHIESA è ricompreso nell'elenco di cui alla Circolare n. 9 del 14 giugno 1999. Tuttavia, si evidenzia che l'art. 4, comma 5-bis, del D.L. n. 16/2012 stabilisce che con decreto di natura non regolamentare del Ministero dell'Economia e delle Finanze di concerto con il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali potranno essere individuati i comuni nei quali si applica l'esenzione in esame sulla base dell'altitudine riportata nell'elenco dei Comuni Italiani predisposto dall'ISTAT, nonché, eventualmente, anche sulla base della redditività dei terreni*);
  - h) gli immobili utilizzati dai soggetti di cui all'articolo 73, comma 1, lettera c), del Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e

sportive, nonché delle attività di cui all'articolo 16, lettera a), della Legge 20 maggio 1985, n. 222 (In merito a tali immobili, con le modifiche apportate dall'art. 91-bis del D.L. n.1/2012, è stabilito che:

*1) l'esenzione opera esclusivamente nel caso in cui le attività siano svolte "con modalità non commerciali";*

*2) Qualora l'unità immobiliare, intesa come fabbricato complessivo, abbia un'utilizzazione mista, l'esenzione si applica solo alla frazione di unità nella quale si svolge l'attività di natura non commerciale, se correttamente identificabile catastalmente attraverso la distinta individuazione degli immobili o porzioni di immobili adibiti esclusivamente a tale attività. Alla restante parte dell'unità immobiliare, intesa come fabbricato complessivo, in quanto dotata di autonomia funzionale e reddituale permanente, si applicano le disposizioni dei commi 41, 42 e 44 dell'articolo 2 del decreto legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286. Le rendite catastali dichiarate o attribuite in base al periodo precedente producono effetto fiscale a partire dal 1° gennaio 2013;*

*3) Nel caso in cui non sia possibile procedere ai sensi del precedente punto 1), in quanto l'unità immobiliare non risulta correttamente identificabile catastalmente attraverso la distinta individuazione degli immobili o porzioni di immobili adibiti esclusivamente ad attività di natura non commerciale, a partire dal 1° gennaio 2013, l'esenzione si applica in proporzione all'utilizzazione non commerciale dell'immobile quale risulta da apposita dichiarazione. Le modalità e le procedure relative alla predetta dichiarazione e gli elementi rilevanti ai fini dell'individuazione del rapporto proporzionale, sono stabilite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze).*

## **Articolo 12**

### **QUOTA RISERVATA ALLO STATO**

1. Ai sensi dell'articolo 13, comma 11, del Decreto Legge n. 201 del 2011, è riservata allo Stato la quota di imposta pari alla metà dell'importo calcolato applicando alla base imponibile di tutti gli immobili, ad eccezione dell'abitazione principale e delle relative pertinenze di cui al comma 7 dell'articolo 13 del Decreto Legge n. 201 del 2011, nonché dei fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 del medesimo articolo 13, l'aliquota di base di cui al comma 6, primo periodo, del su menzionato articolo 13.
2. La quota riservata allo Stato non si applica altresì: agli immobili delle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibiti ad abitazione principale dei soci assegnatari e agli alloggi regolarmente assegnati dagli IACP e altri istituti comunque denominati; alle unità immobiliari assimilate all'abitazione principale ai sensi dell'articolo 10 del presente regolamento; agli immobili posseduti dal Comune nel proprio territorio; alla casa coniugale assegnata all'ex coniuge.
3. Alla quota di imposta riservata allo Stato non si applicano le detrazioni previste dall'articolo 13 del Decreto Legge n. 201 del 2011, nonché le detrazioni e riduzioni di aliquota deliberate dal Consiglio Comunale ai sensi del presente regolamento.
4. Il versamento della quota riservata allo Stato deve essere effettuato direttamente dal contribuente contestualmente a quello relativo alla quota comunale, secondo le modalità di cui all'articolo 13 del presente regolamento.
5. Le attività di accertamento e riscossione dell'imposta erariale sono svolte dal Comune al quale spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni.

### **Articolo 13** **VERSAMENTI**

1. L'imposta è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso; a tal fine, il mese durante il quale il possesso si è protratto per almeno quindici giorni è computato per intero.
2. Il versamento dell'imposta dovuta per l'anno in corso è effettuato in due rate di pari importo, la prima con scadenza alla data del 16 giugno e la seconda con scadenza il 16 dicembre, oppure in un'unica soluzione annuale da corrispondere entro il 16 giugno.
3. Il versamento deve essere eseguito mediante utilizzo del Modello F24 secondo le disposizioni dell'articolo 17 del Decreto Legislativo 9 luglio 1997, n. 241, con le modalità stabilite dai provvedimenti del Direttore dell'Agenzia delle Entrate di approvazione del modello e dei codici tributo. A decorrere dal 1° dicembre 2012 sarà possibile versare con apposito bollettino postale.
4. Il pagamento deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è pari o inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.
5. Non devono essere eseguiti versamenti per importi inferiori ad euro 12,00 (dodici/00);
6. Le somme esposte vanno arrotondate secondo le modalità previste dall'articolo 1, comma 166, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296.
7. I soggetti obbligati che **risiedono al di fuori del territorio dello stato** e non hanno la possibilità di eseguire i versamenti con le modalità di cui sopra debbono eseguire il versamento in autoliquidazione:
  - a) per la **quota a favore del Comune** sul **conto corrente** il cui **codice IBAN** è: **IT28Q0760116000000013992730**;
  - b) per la **quota a favore dello Stato**, a favore della **Banca d'Italia** (codice BIC BITAITRRENT) utilizzando il codice **IBAN: IT02G0100003245348006108000**.
8. Nella causale dei versamenti di cui al precedente punto 7. devono essere indicati gli stessi dati contenuti nel mod. F-24, ovvero: Codice fiscale o partita IVA del contribuente; la sigla IMU; il nome del Comune ove sono ubicati gli immobili ed i relativi codici tributo; l'annualità di riferimento; l'indicazione "Acconto" o "Saldo" o "Unica Soluzione". Le ricevute di entrambi i versamenti di cui al punto precedente devono essere trasmesse in copia al Comune di Uggiano la Chiesa.

### **Articolo 14** **DICHIARAZIONE**

1. I soggetti passivi devono presentare la dichiarazione entro novanta giorni dalla data in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta, utilizzando il modello approvato con il decreto di cui all'articolo 9, comma 6, del Decreto Legislativo n. 23 del 2011. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, sempre che non si verificano modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta.
2. Per gli immobili per i quali l'obbligo dichiarativo è sorto dal 1° gennaio 2012, la dichiarazione deve essere presentata entro il 30 settembre 2012.

3. Le dichiarazioni presentate ai fini dell'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (ICI), in quanto compatibili, valgono anche con riferimento all'IMU.
4. Qualora la pertinenza, come definita all'art. 3, comma 1 lett. b) del presente regolamento non fosse stata dichiarata tale nella dichiarazione ICI originaria, il contribuente ha l'obbligo, in sede di prima applicazione e per avere diritto al beneficio, di presentare la dichiarazione nei termini previsti dal precedente comma 2, così da permettere al Comune la regolarità degli adempimenti accertativi.
5. Per gli immobili compresi nel fallimento, o nella liquidazione coatta amministrativa, il curatore o il commissario liquidatore, entro novanta giorni dalla data della loro nomina, devono presentare una dichiarazione attestante l'avvio della procedura. Detti soggetti sono, altresì, tenuti al versamento dell'imposta dovuta per il periodo di durata dell'intera procedura concorsuale entro il termine di tre mesi dalla data del decreto di trasferimento degli immobili.

## **CAPO II –RAPPORTI CON I CITTADINI**

### **Art. 15**

#### **RAPPORTI CON I CITTADINI.**

1. I rapporti con i cittadini devono essere sempre informati a criteri di collaborazione, semplificazione, trasparenza, pubblicità e buona fede.
2. Vengono ampiamente resi pubblici le aliquote, le modalità di computo e gli adempimenti posti a carico dei cittadini.
3. Presso "l'Ufficio Tributi" e presso "l'Ufficio Relazioni con il pubblico" e sul sito internet istituzionale del Comune [www.comuneuggianolachiesa.it](http://www.comuneuggianolachiesa.it), vengono fornite tutte le informazioni necessarie ed utili con riferimento all'Imposta Municipale Propria.

### **Art. 16**

#### **TUTELA DELLA BUONA FEDE**

1. Non sono irrogate sanzioni né applicati interessi moratori nel caso in cui il comportamento del contribuente sia stato posto in essere a seguito di ritardi, omissioni od errori del Comune o di altra Pubblica Amministrazione.
2. Non è punibile la violazione dipendente da obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull'ambito di applicazione della norma violata.
3. Non sono irrogate sanzioni né applicati interessi nel caso in cui il contribuente si sia conformato ad indicazioni contenute in atti del comune, ancorché successivamente modificati.

### **Art. 17**

#### **CONOSCENZA DEGLI ATTI.**

1. Il Comune assicura la effettiva conoscenza da parte del contribuente degli atti a lui destinati, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, con busta riportante la dicitura "**riservata personale**" o mediante notificazione a mezzo di messi comunali o a mezzo posta ai sensi della L. 20/11/1982 n. 890, con modalità idonee a garantire che il contenuto non sia conosciuto da soggetti diversi dal destinatario.

2. Gli atti vengono comunicati al luogo di effettivo domicilio del contribuente, quale risulta dalle informazioni in possesso del Comune, ovvero nel luogo ove il contribuente ha eletto domicilio speciale ai fini dello specifico procedimento cui si riferiscono gli atti da comunicare.
3. Il Comune informa il contribuente in ordine ad ogni fatto o circostanza a sua conoscenza dai quali possa derivare il mancato riconoscimento di un credito ovvero l'irrogazione di una sanzione, richiedendogli di integrare o correggere gli atti prodotti che impediscono il riconoscimento, seppur parziale, di un credito.

#### **Art. 18**

##### **INFORMAZIONI LEGISLATIVE.**

1. Il Comune assume le iniziative necessarie per consentire la conoscenza delle disposizioni legislative relativamente alle obbligazioni a carico dei contribuenti e mettendone i testi a disposizione degli stessi presso l'ufficio comunale e sul proprio sito internet.

#### **Art. 19**

##### **DIRITTO ALL'ACCESSO.**

1. Il contribuente ha diritto di accedere gratuitamente alle informazioni in possesso dell'Amministrazione in ordine alla sua posizione tributaria.

### **CAPO III –DISCIPLINA DEI CONTROLLI, RIMBORSI, CONTENZIOSO**

#### **Art. 20**

##### **DISCIPLINA DEI CONTROLLI**

1. I controlli finalizzati al recupero dell'evasione sono effettuati sulla base di criteri annualmente stabiliti dalla Giunta Comunale, sulla base della capacità operativa dell'ufficio, in relazione alla struttura organizzativa.
2. Al di fuori dei casi previsti dalla legge, il Comune non può effettuare verifiche presso il domicilio del contribuente.
3. Non sono irrogate sanzioni quando la violazione non arreca pregiudizio all'esercizio delle azioni di controllo e non incide sulla determinazione della base imponibile e sul versamento del tributo.
4. Prima di procedere all'emissione di atti di accertamento, o di irrogazione di sanzione, inerente l'imposta municipale propria, il funzionario responsabile può invitare il contribuente, qualora l'esigenza del caso lo richiede, a mezzo di avviso, a chiarire la sua posizione entro trenta giorni dalla richiesta dell'ufficio.
5. Il contribuente ha facoltà di procedere nel medesimo termine all'esibizione di documenti mancanti, alla sanatoria di documenti irregolari e alla regolarizzazione di errori formali.
6. Al Contribuente non possono essere richiesti documenti e informazioni già in possesso del Comune o di altre Amministrazioni Pubbliche indicate dal contribuente (o contenute in Pubblici registri ed, in particolare, è fatto divieto di richiedere atti catastali e documenti ed informazioni già acquisiti dal Comune per altre finalità).
7. La nullità della dichiarazione non sottoscritta può essere sanata se il contribuente provvede alla sottoscrizione entro trenta giorni dal ricevimento dell'invito da parte del Comune.
8. Il responsabile della gestione di cui al successivo art. 21, avrà cura di prendere tutte le iniziative utili per il potenziamento dell'attività di controllo mediante collegamenti con i sistemi informativi immobiliari del Ministero delle finanze e con altre banche dati rilevanti per la lotta all'evasione.

## **Articolo 21**

### **ACCERTAMENTO**

1. Ai fini dell'esercizio dell'attività di accertamento, il Comune, ai sensi dell'articolo 11, comma 3, del Decreto Legislativo n. 504 del 1992, può invitare i contribuenti, indicandone il motivo, ad esibire o trasmettere atti o documenti.
2. Il Comune, ai sensi del medesimo comma 3 dell'articolo 11 del Decreto Legislativo n. 504 del 1992, può altresì inviare ai contribuenti questionari relativi a dati ovvero a notizie di carattere specifico, con invito a restituirli compilati e firmati; inoltre, l'Ente può richiedere, agli uffici pubblici competenti, dati, notizie ed elementi rilevanti nei confronti dei singoli contribuenti, con esenzione di spese e diritti.
3. Il Comune, ai sensi dei combinati disposti di cui all'art. 13, comma 13, del D.L. n. 201/2011, convertito nella Legge n. 214/2011, dell'art. 9, comma 7, del D. Lgs. n. 23/2011, e dell'articolo 11, comma 4, del Decreto Legislativo n. 504 del 1992, con delibera di Giunta Comunale, designa un funzionario cui conferire le funzioni ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale dell'imposta. Tale soggetto sottoscrive le richieste, gli avvisi ed i provvedimenti e dispone i rimborsi.
4. Il Comune procede alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti, nonché all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, notificando al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, un apposito avviso motivato.
5. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati. Entro gli stessi termini devono essere contestate o irrogate le sanzioni amministrative tributarie, a norma degli articoli 16 e 17 del Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni.
6. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere motivati in relazione ai presupposti di fatto ed alle ragioni giuridiche che li hanno determinati; se la motivazione fa riferimento ad un altro atto non conosciuto né ricevuto dal contribuente, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama, salvo che quest'ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale. Gli avvisi devono contenere, altresì, l'indicazione dell'ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto notificato, del responsabile del procedimento, dell'organo o dell'autorità amministrativa presso i quali è possibile promuovere un riesame anche nel merito dell'atto in sede di autotutela, delle modalità, del termine e dell'organo giurisdizionale cui è possibile ricorrere, nonché il termine di sessanta giorni entro cui effettuare il relativo pagamento. Gli avvisi sono sottoscritti dal funzionario designato dal Comune per la gestione del tributo.

## **Articolo 22**

### **RISCOSSIONE COATTIVA**

1. Le somme liquidate dal Comune per imposta, sanzioni ed interessi, se non versate, entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione dell'avviso di accertamento, sono riscosse, salvo che sia stato emesso provvedimento di sospensione, coattivamente a mezzo ingiunzione fiscale di cui al Regio Decreto 14 aprile 1910, n. 639, se eseguita direttamente dal Comune o affidata a soggetti di cui all'articolo 53 del Decreto Legislativo n. 446 del 1997, ovvero mediante le diverse forme previste dall'ordinamento vigente.

2. Non si procede all'accertamento e alla riscossione qualora l'ammontare dovuto, comprensivo di sanzioni amministrative e interessi, non superi, per ciascun credito, l'importo di euro 30,00 (trenta/00) con riferimento ad ogni periodo d'imposta (*art. 3, comma 10, del D. L. 02 marzo 2012, convertito in Legge n. 44 del 26 aprile 2012*).

### **Articolo 23**

#### **SANZIONI ED INTERESSI**

1. Per l'omessa presentazione della dichiarazione si applica la sanzione amministrativa dal cento al duecento per cento del tributo dovuto, con un minimo di euro 51.
2. Se la dichiarazione è infedele si applica la sanzione amministrativa dal cinquanta al cento per cento della maggiore imposta dovuta.
3. Se l'omissione o l'errore attengono ad elementi non incidenti sull'ammontare dell'imposta, si applica la sanzione amministrativa da euro 51 ad euro 258. La stessa sanzione si applica per le violazioni concernenti la mancata esibizione o trasmissione di atti e documenti, ovvero per la mancata restituzione di questionari nei sessanta giorni dalla richiesta o per la loro mancata compilazione o compilazione incompleta o infedele.
4. Le sanzioni previste per l'omessa ovvero per l'infedele dichiarazione sono ridotte alla misura stabilita dagli articoli 16 e 17 del Decreto Legislativo n. 472 del 1997 se, entro il termine per ricorrere alle commissioni tributarie, interviene adesione del contribuente con il pagamento del tributo, se dovuto, e della sanzione.
5. La contestazione della violazione non collegata all'ammontare del tributo deve avvenire, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è commessa la violazione.
6. In caso di ritardo nel versamento la sanzione è quella fissata dall'articolo 13 del Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.
7. Nei casi in cui i documenti utilizzati per i versamenti non contengono gli elementi necessari per l'identificazione del soggetto che li esegue e per l'imputazione della somma versata, si applica la sanzione stabilita dall'articolo 15 del Decreto Legislativo n. 471 del 1997.
8. Si applica la disciplina prevista per le sanzioni amministrative per la violazione di norme tributarie di cui al Decreto Legislativo n. 472 del 1997.
9. Sulle somme dovute per imposta non versate alle prescritte scadenze, si applicano gli **interessi moratori nella stessa misura del tasso di interesse legale vigente nel tempo**, calcolati con maturazione giorno per giorno, con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.

### **Articolo 24**

#### **RIMBORSI**

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione. Il rimborso viene effettuato entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza.

2. Sulle somme rimborsate spettano gli interessi nella stessa misura prevista dall'articolo 23, comma 9, del presente regolamento, con maturazione giorno per giorno e con decorrenza dal giorno in cui gli stessi sono divenuti esigibili.
3. Non sono eseguiti rimborsi per importi pari o inferiori alla soglia fissata dall'articolo 13, comma 5, del presente regolamento.

#### **Art. 25**

#### **COMPENSAZIONE D'UFFICIO.**

1. Nel caso in cui, nel corso dell'attività di controllo, si accerti il diritto ad un rimborso e nel contempo si accerti l'esistenza di un debito per periodi diversi, l'ufficio procede alla compensazione di tali somme, avvisando il contribuente per la parte a debito eventualmente eccedente la compensazione.
2. La compensazione d'ufficio si effettua indistintamente per somme dovute a titolo d'imposta, sanzioni ed interessi.
3. L'avviso di accertamento deve, in ogni caso, contenere l'intero imponibile oggetto dell'avviso medesimo, e deve essere accompagnato da un atto da cui risulti la compensazione effettuata.

#### **Articolo 26**

#### **CONTENZIOSO**

1. In materia di contenzioso si applicano le disposizioni di cui al Decreto Legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e successive modificazioni.
2. Sono altresì applicati, secondo le modalità previste dal presente regolamento comunale, l'accertamento con adesione, sulla base dei principi e dei criteri del Decreto Legislativo 19 giugno 1997, n. 218, e gli istituti deflativi del contenzioso eventualmente previsti da specifiche norme nonché quelli di seguito riportati.

### **CAPO IV –ACCERTAMENTO CON ADESIONE**

#### **Art. 27**

#### **ACCERTAMENTO CON ADESIONE.**

1. E' introdotto in questo Comune, ai sensi del D.Lgs. 19 giugno 1997, n. 218, l'istituto dell'accertamento con adesione del contribuente.
2. L'ambito applicativo dell'accertamento con adesione è ammesso unicamente per questioni di fatto, che si risolvono in apprezzamenti valutativi, con esclusione quindi delle questioni che attengono alla corretta interpretazione di norme di legge nonché, in generale, delle fattispecie in cui l'obbligazione tributaria è determinabile in modo non discrezionale. Di conseguenza l'ambito applicativo **dell'accertamento con adesione è circoscritto alla valutazione delle aree edificabili** per la quale interviene un vero e proprio apprezzamento valutativo sulla base dei diversi criteri di stima applicabili. Per le altre fattispecie oggetto dell'imposta l'istituto dell'accertamento con adesione viene meno in quanto l'obbligazione tributaria è determinabile sulla base di elementi certi.
3. Competente alla definizione dell'accertamento con adesione del contribuente è il funzionario responsabile del tributo oggetto dell'accertamento.
4. L'accertamento definito con adesione non è soggetto ad impugnazione e non è integrabile o modificabile da parte dell'ufficio.



5. La definizione non esclude l'esercizio dell'ulteriore azione accertatrice entro i termini previsti dalla vigente normativa, nel caso in cui sopravvenga la conoscenza di nuovi elementi in base ai quali è possibile accertare il tributo in misura superiore al trenta per cento di quello definito.
6. All'istituto dell'accertamento con adesione attivato su iniziativa dell'ufficio può essere derogato qualora, a giudizio del funzionario responsabile, esistono fondati motivi di pericolo per la riscossione dell'imposta evasa, come in prossimità di scadenza dei termini per l'esercizio dell'attività di controllo.

#### **Art. 28**

##### **AVVIO DEL PROCEDIMENTO PER L'ACCERTAMENTO CON ADESIONE**

1. Il responsabile del tributo, nei casi previsti dal punto 2 del precedente articolo, prima di dare corso alla notifica di qualsiasi accertamento, invia, ai soggetti obbligati, invito a comparire, nel quale sono indicati:
  - a) i periodi d'imposta suscettibili di accertamento;
  - b) il giorno, l'ora e il luogo della comparizione per definire l'accertamento con adesione;
  - c) le maggiori imposte, ritenute, spese, sanzioni ed interessi dovuti in caso di definizione agevolata di cui al successivo punto 2.
  - d) i motivi che hanno dato luogo alla determinazione delle maggiori imposte, ritenute e contributi di cui alla lettera C).
2. Il contribuente può prestare adesione ai contenuti dell'invito di cui al punto precedente, mediante comunicazione al responsabile del tributo ed effettuando il versamento delle somme dovute entro il quindicesimo giorno antecedente la data fissata per la comparizione. Alla comunicazione di adesione deve essere unita la quietanza dell'avvenuto pagamento, il quale, per importi complessivi superiori ad €. 50000 può essere frazionato in un numero massimo di 4 rate trimestrali. Sull'importo delle rate successive sono dovuti gli interessi al saggio legale. Il funzionario responsabile stabilisce il numero delle rate da suddividere il debito in ragione dell'entità dello stesso e delle possibilità di pagamento del debitore su richiesta dello stesso. In presenza dell'adesione, la misura delle sanzioni applicabili è ridotto alla metà.
3. Trascorsi i termini di comparizione di cui al comma precedente, il responsabile del servizio disporrà, entro i trenta giorni successivi, la notificazione dell'atto di accertamento.

#### **Art. 29**

##### **ISTANZA DEL CONTRIBUENTE**

1. Il contribuente nei cui confronti è stata inviata richiesta di chiarimenti ai sensi del precedente art. 20, comma 4, o al quale è stato notificato avviso di accertamento non preceduto dall'invito di cui al punto 1 del precedente articolo, nei casi di cui al punto 2 dell'art. 27 può chiedere al responsabile dell'imposta, con apposita istanza in carta libera, la formulazione della proposta di accertamento ai fini dell'eventuale definizione.
2. In caso di istanza susseguente al ricevimento di avviso di accertamento, il termine per l'impugnazione dell'atto innanzi la Commissione Tributaria ed il termine per il pagamento sono sospesi per 90 giorni dalla data di presentazione dell'istanza del contribuente.
3. La presentazione dell'istanza di cui al precedente comma 1, anche da parte di un solo obbligato, comporta la sospensione, per tutti i coobbligati, dei termini per l'impugnazione e di quelli per la riscossione del tributo in pendenza di giudizio, per un periodo di novanta giorni. L'impugnazione

dell'atto da parte del soggetto che abbia richiesto l'accertamento con adesione comporta rinuncia all'istanza.

4. Entro quindici giorni dalla ricezione dell'istanza, l'ufficio, anche telefonicamente, formula al contribuente l'invito a comparire.
5. All'atto del perfezionamento della definizione l'atto di cui al comma 2 perde efficacia.

#### **Art. 30**

##### **PROCEDURA PER L'ACCERTAMENTO CON ADESIONE**

1. L'accertamento con adesione del contribuente di cui ai precedenti articoli, può essere definito anche da uno solo degli obbligati, secondo le disposizioni seguenti.
2. La definizione dell'accertamento con adesione ha effetto per tutti i cespiti che hanno formato oggetto di imposizione. I valori definiti vincolano l'ufficio ad ogni ulteriore effetto limitatamente all'oggetto del verbale. Sono escluse adesioni parziali riguardanti lo stesso atto o dichiarazione.

#### **Art. 31**

##### **ATTO DI ACCERTAMENTO CON ADESIONE**

1. L'accertamento con adesione è redatto con atto scritto in duplice esemplare, sottoscritto dal contribuente e dal responsabile della gestione o da un suo delegato.
2. Nell'atto sono indicati i singoli elementi e la motivazione su cui la definizione si fonda, nonché la liquidazione del maggiore tributo, della sanzione e delle altre somme eventualmente dovute, anche in forma rateale.
3. La sanzione dovuta, da ricalcolare sull'ammontare della maggiore imposta, è ridotta a un terzo.

#### **Art. 32**

##### **ADEMPIMENTI SUCCESSIVI**

1. Il versamento delle somme dovute per effetto dell'accertamento con adesione è eseguito entro 20 (venti) giorni dalla redazione dell'atto di cui al precedente articolo e con le modalità di cui al precedente art. 26.
2. Le somme dovute, se di importo complessivo superiore ad € 500,00, possono essere versate, a richiesta del contribuente, anche ratealmente, in un massimo di numero quattro rate trimestrali di pari importo. L'importo della prima rata è versato entro il termine di giorni 20 (venti). Sull'importo delle rate successive sono dovuti gli interessi al saggio legale, calcolati dal ventesimo giorno successivo alla data di sottoscrizione dell'atto di adesione.
3. Non è richiesta la prestazione di garanzia.
4. In caso di mancato versamento, anche di una sola rata, fermo restando l'ammontare dell'imposta concordata, il contribuente:
  - a) perderà il beneficio della riduzione della sanzione;
  - b) dovrà corrispondere gli ulteriori interessi, nella misura del saggio legale, calcolati sulla somma ancora dovuta, dalla data di scadenza della rata non versata.
5. Per la riscossione di quanto dovuto sarà dato corso alla procedura coattiva richiamata all'art. 22 del presente regolamento.

### Art. 33

#### PERFEZIONAMENTO DELLA DEFINIZIONE

1. La definizione si perfeziona con il versamento di cui al precedente articolo 32, comma 1, ovvero con il versamento rateale di cui al successivo comma 2 o, infine, con l'avvenuto pagamento coattivo di cui al successivo comma 5 dello stesso art. 32.

## CAPO V –RAVVEDIMENTO, POTERE DI AUTOTUTELA

### Art. 34

#### RAVVEDIMENTO

1. La sanzione è ridotta, sempreché la violazione non sia stata già constatata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l'autore o i soggetti obbligati ai sensi dell'articolo 11, comma 1, del D.Lgs. n. 472/1997, abbiano avuto formale conoscenza:
  - a) ad un decimo del minimo, pari quindi al 3%, nei casi di mancato pagamento del tributo o di un acconto, se esso viene eseguito nel termine di trenta giorni dalla data della sua commissione (**ravvedimento breve**);
  - b) ad un ottavo del minimo, pari quindi al 3,75, se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni incidenti sulla determinazione e sul pagamento del tributo, avviene entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale è stata commessa la violazione ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro un anno dall'omissione o dall'errore (**ravvedimento lungo**);
  - c) la sanzione di cui al precedente punto a) è ulteriormente ridotta ad un quindicesimo, pari quindi allo 0,2%, per ogni giorno di ritardo fino al quattordicesimo giorno dalla scadenza (**ravvedimento sprint**).
2. Nelle ipotesi di violazioni incidenti sul contenuto della dichiarazione, quali ad esempio infedeltà, omissione ed altro, la regolarizzazione richiede anche la presentazione, entro il termine di 30 (trenta) giorni, di una dichiarazione integrativa, che sani le irregolarità ovvero le omissioni oggetto di ravvedimento.
3. Il ravvedimento del contribuente nei casi di omissione o di errore non incidenti sulla determinazione e sul pagamento del tributo esclude l'applicazione della sanzione, se la regolarizzazione avviene prima del riscontro da parte del Comune.
4. Il pagamento della sanzione ridotta deve essere eseguito contestualmente alla regolarizzazione del pagamento del tributo o della differenza, quando dovuti, nonché al pagamento degli interessi moratori calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno.
5. Per tutto quanto non disciplinato dal presente art. in maniera più favorevole per il contribuente, resta ferma l'applicazione delle disposizioni di cui al D. Lgs. n. 472/97 e di ogni altra norma sul sanzionamento tributario.

### Art. 35

#### POTERE DI AUTOTUTELA

1. Il funzionario responsabile, nel rispetto dei limiti e delle modalità indicati nei commi seguenti, anche di sua iniziativa, può ricorrere all'esercizio dell'autotutela, procedendo:
  - a) all'annullamento, totale o parziale, dei propri atti, riconosciuti illegittimi o errati;

- b) alla revoca di provvedimenti che, per ragioni di opportunità o di convenienza, richiedano un nuovo apprezzamento delle condizioni di fatto o di diritto che hanno dato luogo alla emanazione del provvedimento medesimo.
- d) alla sospensione anche parziale, dell'atto che appaia illegittimo o infondato; in caso di pendenza in giudizio, la sospensione degli effetti dell'atto cessa con la pubblicazione della sentenza.
2. In caso di ingiustificata inerzia, il potere di annullamento o di revoca spetta al responsabile della struttura della quale fa parte l'ufficio tributario.
3. I provvedimenti di annullamento, sospensione o revoca, adeguatamente motivati, sono notificati agli interessati.
4. In pendenza di giudizio, l'annullamento del provvedimento è possibile nel rispetto della giurisprudenza formatasi in materia e del grado di probabilità di soccombenza del Comune, ponendo a raffronto la pretesa tributaria in contestazione con l'ammontare delle spese di giudizio da rimborsare in caso di condanna. Qualora da tale esame emerga la inopportunità di coltivare la lite, il funzionario responsabile, dimostrata la sussistenza dell'interesse del Comune ad attivarsi mediante l'autotutela, può annullare, in tutto o nella sola parte contestata, il provvedimento, notificandolo al contribuente e al Sindaco per la eventuale desistenza dal contenzioso, nonché all'organo giurisdizionale davanti al quale pende la controversia.
5. In ogni caso ed anche qualora il provvedimento sia divenuto definitivo, il funzionario responsabile può procedere all'annullamento in presenza di palesi illegittimità dell'atto, quali, tra le altre:
- a) errore di persona o di soggetto passivo;
  - b) evidente errore logico;
  - c) errore sul presupposto del tributo;
  - d) doppia imposizione soggettiva per lo stesso oggetto impositivo;
  - e) prova di pagamenti regolarmente eseguiti;
  - f) mancanza di documentazione, successivamente sanata entro i termini di decadenza;
  - g) errore di calcolo nella liquidazione del tributo;
  - h) sussistenza dei requisiti per la fruizione di deduzioni, detrazioni o regimi agevolativi, precedentemente negati.
6. Non è consentito l'annullamento o la revoca d'ufficio per motivi sui quali sia intervenuta sentenza, passata in giudicato, favorevole al Comune.
7. Qualora l'importo complessivo di tributo, sanzioni ed interessi, oggetto dell'annullamento o della agevolazione **superi euro mille/00**, l'annullamento o la riforma dell'atto sono sottoposti al preventivo parere della Giunta comunale.

## CAPO VI –NORME FINALI

### Articolo 36

#### DISPOSIZIONI FINALI, EFFICACIA

1. Le norme del presente regolamento si applicano in luogo di qualsiasi altra disposizione regolamentare con esse in contrasto.
2. Per quanto non specificatamente previsto dal presente Regolamento si rinvia alle norme legislative e regolamentari statali disciplinanti la materia.
3. Il presente regolamento si applica **dal 1° gennaio 2012**, con esclusione delle disposizioni di cui **all'art. 10 che decorrono dal 1° gennaio 2013**.

### Art. 37

#### PUBBLICITÀ DEL REGOLAMENTO E DEGLI ATTI

1. Copia del presente regolamento:
  - a norma dell'art.22 della legge 7 agosto 1990, n. 241, sarà pubblicata l'Albo Pretorio online e sul sito internet del Comune di Uggiano la Chiesa: [www.comuneuggianolachiesa.it](http://www.comuneuggianolachiesa.it);
  - sarà tenuta a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento;
  - sarà inviata, per la pubblicazione sul sito [www.finanze.gov.it](http://www.finanze.gov.it), per via telematica attraverso il Portale del Federalismo Fiscale ([www.portalefederalismofiscale.gov.it](http://www.portalefederalismofiscale.gov.it)), entro il termine di cui all'art. 52, comma 2, del D.Lgs. n. 446/1997, e **comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione** (31 ottobre 2012).

### Art. 38

#### RINVIO DINAMICO

1. Le norme del presente regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti statali e regionali.
2. In tali casi, in attesa della formale modificazione del presente regolamento, si applica la normativa sopraordinata.